Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1980, n. **433.**

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato dall'articolo 8, lettera *a*), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, in L. 1.500.000, successivamente elevato con legge 5 dicembre 1975, n. 703, di L. 100.000.000, è ulteriormente aumentato di L. 500.000.000.

Art. 2.

All'onere di L. 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — LAGORIO — PANDOLFI — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **434.**

Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

Art. 2.

Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sarà equiparato a quello immediatamente inferiore.

Art. 3.

Coloro che, nel corso della lotta partigiana, già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento più favorevole.

Art. 4.

La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 5.

Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non è richiesto nei confronti dei:

caduti o dispersi in combattimento;

deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;

mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;

deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

Art. 6.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — LAGORIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **435**.

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, quale risulta modificata dalla legge 2 dicembre 1969, n. 998, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, dagli appuntati che, riconosciuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, siano stati ammessi a sostenere ed abbiano superato apposite prove scritte ed orali attinenti ai servizi di istituto ed abbiano quindi frequentato, con esito favorevole, un corso della durata di un anno presso la scuola sottufficiali dei carabinieri. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1 ».

Art. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data in cui è bandito il concorso;

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a " nella media ";

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

siano in possesso di idonei requisiti morali certificati da apposito attestato rilasciato dai comandi competenti dell'Arma, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore.

L'ammissione al corso annuale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati che:

non abbiano superato il 40° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media".

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Le prove scritte ed orali previste dal presente articolo per l'ammissione al corso biennale e al corso annuale si svolgono in conformità di regolamento approvato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 4.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del gruppo squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica ».

Art. 5.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Gli esami di concorso per l'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta tra due proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti di cultura generale.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso annuale della scuola sottufficiali sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi di istituto, a scelta tra due proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti riguardanti i servizi d'istituto nonché di cultura generale ».

Art. 6.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi biennali ed annuali della scuola sottufficiali dei carabinieri è composta:

dal comandante della scuola o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario senza diritto a voto ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema nella prova scritta giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi ».

Art. 8.

Il primo alinea dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Gli ammessi al corso biennale allievi sottufficiali dei carabinieri: ».

Art. 9.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Il corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al conseguimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale.

Il corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali. Gli allievi che non superano i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi a presentarsi agli esami finali del corso successivo.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Le nomine al grado di vicebrigadiere dei provenienti dal corso annuale avranno luogo dopo quelle del corso biennale che si concluderà nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso saranno idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **436**.

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — FORMICA — BISAGLIA — FOSCHI — D'AREZZO — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **437**.

Modifica della composizione del consiglio di amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte di cui alla lettera *d*) del primo comma, recante norme sulla composizione del consiglio di amministrazione delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non si applica all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 583, è soppressa la lettera *g*) del primo comma.

Art. 2.

Alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 23, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 25, è soppresso;

l'articolo 25 è soppresso.

Art. 3.

Nell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel consiglio di disciplina.

Al citato articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, tenuto conto della nuova classificazione del personale ferroviario di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono aggiunti i seguenti commi:

« Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici: di ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma ».

Art. 4.

Nella legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nelle relative norme regolamentari, sono soppressi tutti i riferimenti alla competenza del comitato di esercizio in materia disciplinare.

Agli effetti del precedente comma, tutte le competenze spettanti al comitato di esercizio in base alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alle relative norme di attuazione e regolamentari, sono devolute alla commissione di disciplina compartimentale.

Art. 5.

Nell'articolo 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 16 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nelle commissioni costituite per i trasferimenti.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **438.**

Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato:

« Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonchè per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorchè non previsti nel progetto originario.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera *a*), del precedente articolo 1 ».

Art. 2.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è ulteriormente prorogato di tre anni.

Art. 3.

L'efficacia e la durata dei piani di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblicia italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **439.**

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — GIANNINI — FOSCHI — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **440.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. — *L'articolo 2 della legge* 14 *luglio* 1967, *n.* 585, *è sostituito dal seguente*:

"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.

Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico

frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti" »;

All'articolo 5, nel primo comma:

le cifre: « 950 » e « 330 », sono sostituite rispettivamente con le seguenti: « 954 » e « 334 »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. **441**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come sostituiti nell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto, le parole: "Fino alla emanazione della " sono sostituite dalle seguenti: " Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla " »;

All'articolo 2:

nel primo comma, le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980 »;

nel secondo comma, le parole: « dalle regioni », *sono sostituite dalle seguenti*: « dalle unità sanitarie locali di cui al precedente comma »;

dopo il secondo sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle regioni, presso le quali, con l'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è cessato l'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori di cui al primo comma del precedente articolo 1, alle spese relative ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese quelle di manutenzione, provvedono direttamente le unità sanitarie locali.

I comuni competenti per territorio possono richiedere di sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nei contratti di appalto e nei contratti in genere che detti enti, casse, servizi e gestioni hanno in corso per la costruzione o ricostruzione o sistemazione straordinaria di immobili destinati prevalentemente a servizi sanitari.

La sostituzione di cui al comma precedente è obbligatoriamente efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del Fondo sanitario nazionale »;

All'articolo 4, *le parole*: « nel termine di cui al quarto comma del precedente articolo 1 », *sono sostituite dalle seguenti*: « entro il 31 dicembre 1980 »;

L'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 5. — Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti destinati alle unità sanitarie locali.

In attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le amministrazioni presso le quali il personale è assegnato possono autorizzare, su richiesta dei commissari liquidatori, la utilizzazione di aliquote di personale compreso nei contingenti destinati alle unità sanitarie locali e alle amministrazioni stesse, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il 1° luglio 1981. »;

Dopo l'articolo 5 *è inserito il seguente articolo aggiuntivo*:

« Art. 5-*bis*. — All'articolo 24-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

" Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto " »;

All'articolo 6, *nel primo comma, sono soppresse le parole*: « adibito alle medesime attività »;

All'articolo 9, *nel primo comma, dopo le parole*: « della legge 20 marzo 1975, n. 70 » *sono inserite le seguenti*: « nonché dei fondi integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni, »;

All'articolo 10, *il secondo comma è sostituito dal seguente*:

« Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-*ter* è aggiunto il seguente:

" La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi. " »;

Dopo l'articolo 10, *è inserito il seguente articolo aggiuntivo*:

« Art. 10-*bis*. — Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformità da quanto disposto dall'articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati.

I trattamenti di cui al comma precedente, già corrisposti alla data del 1° luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti, sempreché le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982 »;

All'articolo 11, *il terzo comma è sostituito dal seguente*:

« Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione può anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5, nonché quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. »;

All'articolo 15:

il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« il terzo comma è sostituito dai seguenti: »;

il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 63 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *è sostituito dal seguente*:

« Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge. »;

Dopo l'articolo 16, *è inserito il seguente articolo aggiuntivo*:

« Art. 16-*bis*. — In deroga all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i comuni e le province sono autorizzati ad apportare le variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare delle spese per la assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge per l'esercizio finanziario 1979; contestualmente deve essere iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.

Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato al 31 ottobre 1980.

La mancata osservanza di detto termine da parte delle regioni, comporterà la definizione con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — ANIASI — PANDOLFI — LA MALFA — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 442.

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi, il primo, e lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione dei decreti-legge 28 marzo 1979, n. 99, e 26 maggio 1979, n. 157, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 3.

La GEPI deve definire i programmi di disimpegno, anche prevedendo ipotesi di riconversione produttiva delle aziende, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ad eccezione dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonché delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. A tal fine deve presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di disimpegno relativi agli interventi in essere in tali aree, sentite le regioni interessate.

La GEPI deve presentare relazioni analitiche separate per gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno e negli altri territori di cui ai decreti indicati nel precedente comma e per quelli nei territori in cui è prevista la cessazione della sua attività.

La GEPI provvede a nuovi interventi nel Mezzogiorno solo per le attività industriali private preesistenti che rientrino nelle dimensioni minime e massime fissate dal CIPI.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — PANDOLFI — DE MICHELIS — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 443.

Assegnazione di fondi alla regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1979 è attribuita alla regione Sardegna la somma di lire 33.200 milioni, che la regione destinerà, quale contributo straordinario da versare in unica soluzione, per lire 9.660 milioni alla Società chimica del Tirso per azioni e per lire 23.540 milioni alla Società fibra del Tirso per azioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione dei decreti-legge 5 aprile 1979, n. 114, e 26 maggio 1979, n. 153, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — DE MICHELIS — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 444.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *terzo comma, dopo le parole*: si applicano nei confronti, *sono aggiunte le seguenti*: della gestione previdenziale dell'ENPALS,

e, dopo la parola: provinciali, *sono aggiunte le seguenti*: , dei comuni e delle aziende speciali o loro consorzi.

Dopo l'articolo 1, *sono inseriti i seguenti*:

Art. 1-*bis*. — La contribuzione obbligatoria effettiva di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa.

Art. 1-*ter*. — Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 445.

Interpretazione autentica del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

« Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le società che controllano da almeno un anno altre società in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.

La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — MORLINO — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. **446.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli. approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 450, 451 e 452, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 450. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 451. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 452. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Art. 2.

L'art. 453, relativo alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in idrologia medica, è integrato con l'inserimento dei seguenti nuovi commi:

« Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

L'ammissione al corso avviene a seguito del concorso per titoli ed esami.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

La direzione della scuola é affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine ».

L'art. 454, relativo alla predetta scuola di specializzazione in idrologia medica è modificato nel senso che il secondo, il terzo e l'ultimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare durante il triennio l'istituto ove ha sede la scuola in idrologia medica.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie.

L'esito favorevole degli esami è provato da un diploma che dà diritto al titolo professionale di specialista idrologia medica ».

Art. 3.

Gli articoli 528, 529, 530 e 531, relativi alla scuola di specializzazione in semeiotica e diagnostica di laboratorio della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in biologia clinica, sono soppressi e sostenuti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 528. — La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso l'istituto di chimica biologica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.

Art. 529. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 530. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimico-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica;

2° *Anno*:

8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.

3° *Anno*:

14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;
17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.

4° *Anno*:

20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualità;
25) metodiche microanalitiche;
26) microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 531. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

Art. 4.

Dopo l'art. 580, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia della prima facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 581. — La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;

b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;

c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

Art. 582. — La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di farmacologia di base, di farmacologia clinica, di tossicologia. Il numero massimo degli iscritti è fissato a sei per ciascun anno di corso: da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati devono

scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per la iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

Art. 583. — La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Art. 584. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.

2° *Anno*:

1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo « FARMACOLOGIA DI BASE »:

1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) Immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » ed « in vitro »;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

B) Indirizzo « FARMACOLOGIA CLINICA »:

1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilità dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.

C) Indirizzo « TOSSICOLOGIA »:

1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

A) Indirizzo « FARMACOLOGIA DI BASE »:

1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.

B) Indirizzo « FARMACOLOGIA CLINICA »:

1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

C) Indirizzo « TOSSICOLOGIA »:

1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia nutrizionale;
4) tossicologia da abuso di farmaci;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni è accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti sono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Art. 585 - *Frequenza*. — L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso le esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento sono obbligatori.

L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede un'esercitazione pratica ai fini di apprendimento di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

Art. 586. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore può durare in carica 4 anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile dell'attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Art. 587 - *Sede e organizzazione della scuola*. — Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

Art. 588. — Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Napoli.

Art. 5.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 653. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Art. 654. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 655. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 656. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 657. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 658. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 659. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno;*

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 660. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche. è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 661. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6.

Gli articoli 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 e 739 dello statuto dell'Università di Napoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 24 ottobre 1975, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinochirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia

Art. 728. — La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.

Art. 729. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione od, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 730. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 731. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 732. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 733. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 734. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma di corso, nonché l'istituto sede della scuola di specializzazione.

Art. 735. — Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio non possono ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 736. — Alla fine di ciascun anno accademico, coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza possono sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Art. 737. — Al termine del 3° anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto, gli specializzandi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinochirurgico (clinico o sperimentale) concordato col direttore della scuola.

Art. 738. — I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma, possono sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 739. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni di corso sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine;
2) fisiopatologia delle ghiandole endocrine;

3) semeiotica chirurgica generale e speciale delle ghiandole endocrine;
4) anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine (I corso);
5) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (I corso).

2° *Anno*:

1) radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia;
2) anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia;
3) chirurgia della ipofisi;
4) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;
5) chirurgia del pancreas;
6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (II corso).

3° *Anno*:

1) chirurgia del surrene;
2) chirurgia dell'ovaio;
3) chirurgia del testicolo;
4) chirurgia plastica in endocrinochirurgia;
5) terapie complementari delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;
6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (III corso).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1979, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 100/102842/29.3.12 in data 18 gennaio 1980, con la quale il Ministero della sanità ha designato il dirigente generale dott. Lamberto Politi quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione predetto in sostituzione del dott. Emidio Frascione, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dirigente generale dott. Lamberto Politi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Emidio Frascione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1980

PERTINI

PANDOLFI — SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 119

(7020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1980.

Sostituzione di un giudice del Tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974, registro n. 71, foglio n. 393, concernente nomina del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Gennaro Fasani a giudice del Tribunale supremo militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Il consigliere della Corte suprema di cassazione dottor Enrico Cuomo è nominato giudice del Tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere della predetta Corte dott. Gennaro Fasani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

SARTI — MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1980
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 14

(7402)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1980.

Approvazione dell'elenco relativo agli immobili della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali da escludere dal trasferimento alle regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1978, con il quale sono stati identificati i beni immobili della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali esclusi dal trasferimento alle regioni ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 68, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel quale è previsto che dal trasferimento alle regioni dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali possono essere esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare da parte della commissione di cui all'articolo 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'elenco predisposto dalla suddetta commissione con il quale sono stati identificati i complessi immobiliari della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma del citato art. 68, perchè non destinabili ad attività di competenza regionale;

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione dei complessi immobiliari suddetti;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato elenco relativo agli immobili della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali da escludere dal trasferimento alle regioni, perchè non destinabili ad attività di competenza regionale.

I beni così individuati sono affidati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che li gestisce nelle forme e nei modi attualmente praticati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 284

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA ESCLUDERE DAL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Denominazione dell'immobile	Comune in cui l'immobile è sito	Foglio n.	Particella n.	Categoria	Superficie ha	*Note*
La Palazzina	Tambre d'Alpago (Belluno)	27	9 10	F.R. F.R.	0.13.70 0.01.60	
Distaccamento nucleo antincendi di Vittorio Veneto	Vittorio Veneto (Treviso)	CX	79 565 566 567 568 569 475		0.58.29 0.02.57 0.02.57 0.01.82 0.01.57 0.01.68 0.27.09	
Ufficio amministrazione di Vittorio Veneto	Vittorio Veneto (Treviso)	E/VIII	94/A 391 144/B 95/A 93 145/C	F.U. F.U.	0.09.84 0.36.65 0.03.68 0.11.72 0.06.16	
Chiesetta di Po di Volano . . .	Comacchio (Ferrara)	XII	10/p	F.R.		
Palazzina di Campigna	Santa Sofia (Forlì)	99	13/1 13/2	A/2 A/2		
Chiesa di Campigna e annessa canonica	Santa Sofia (Forlì)	99	A 18	E/7 C/6	0.01.60	
Ufficio amministrazione e comando stazione Alto Bidente	Santa Sofia (Forlì)	56	220 229		0.07.50 0.04.00	

Denominazione dell'immobile	Comune in cui l'immobile è sito	Foglio n.	Particella n.	Categoria	Superficie ha	Note
Chiesetta « La Lama »	Bagno di Romagna (Forlì)	163	33	A/5		
Caserma Punta Marina . . .	Ravenna	14	33/1	A/4		
			33/2	A/4		
Colonia Scaviccioli	Poppi (Arezzo)	25	11	B/1		
		18	5		0.01.50	
Colonia Prato alle Cogna . . .	Pratovecchio (Arezzo)	19	39/1	B/1		
			39/2	A/3		
			38		1.13.20	
			40		0.37.40	
			41		0.74.00	
			76		0.17.90	
Ufficio amministrazione Pratovecchio	Pratovecchio (Arezzo)	58	42	A/2		
			79	C/6		
Monastero di Camaldoli	Poppi (Arezzo)	9	10		0.37.20	
			11		0.63.40	
			12		0.57.40	
			14		0.10.20	
			15		0.35.10	
			16/p			
			23	F.R.	0.38.20	
			26	C/2		
			27	D/1		
			28	D/2		
			29		0.27.00	
			31		0.04.10	
			32	D/2		
			33		0.06.40	
			34			
			36		0.16.20	
Sacro eremo di Camaldoli . . .	Poppi (Arezzo)	4	3		0.01.10	
			12		0.28.80	
			13	B/1		
			14	B/1		
			15	B/1		
			16	B/1		
			17	B/1		
			18	B/1		
			19	B/1		
			20	B/1		
			21	B/1		
			22	B/1		
			23	B/1		
			24	B/1		
			25	B/1		
			26	B/1		
			27	B/1		
			28	B/1		
			29	B/1		
			30	B/1		
			31	B/1		
			32		0.01.20	
			33	B/1		
			34	B/1		
			35		0.00.88	
			36	B/1		
			37	B/1		
			38		0.03.90	
			39	B/1		
			40	B/1		
			41	B/1		
			42		0.45.40	
			43	B/1		

Denominazione dell'immobile	Comune in cui l'immobile è sito	Foglio n.	Particella n.	Categoria	Superficie ha	*Note*
			44		0.06.00	
			10		0.54.50	
			46/p			
			51		2.46.10	
			2		4.16.00	
		5	7		0.45.30	
Colonia Metato	Reggello (Firenze)	4	4		0.09.80	
Monastero di Vallombrosa . . .	Reggello (Firenze)	19	22	C/2		
			26		0.15.00	
			28		0.03.20	
			29/1	C/3		
			33			
			34		0.05.70	
			35		0.79.70	
Cappelle e cimitero di Vallombrosa	Reggello (Firenze)	18	A	E/7		
			7/p	E/7	0.07.68	
		19	18	E/7		
			19/p			
			19/p			
			20	E/7		
		28	5	E/7		
			16	E/7	0.02.20	
			36		0.01.10	
Villa La Favorita	Firenze	62	156	B/6		
			157			
			158/p		0.24.00	
			164			
Albergo Paradisino	Reggello (Firenze)	19	16	C/2		
La Marsiliana	Massa Marittima (Grosseto)	133	18	A/8		Il fabbricato resta allo Stato con il vincolo di essere adibito ad uso esclusivo di convegni e seminari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della regione Toscana e delle università toscane
Chiesetta S. Giovanni Gualberto	Abetone (Pistoia)	9	69	E/7		
Distaccamento nucleo antincendi di Monte Pescini	Murlo (Siena)	106	66		0.01.78	
			67	C/2	0.00.84	
			68	C/2	0.00.93	
			69		0.07.10	
			70	A/4	0.03.85	
			73		0.10.70	
			76			
			78			
			41		0.09.30	
			42		0.02.60	
			65		0.31.10	
			72		0.18.70	
			77		0.04.00	

Denominazione dell'immobile	Comune in cui l'immobile è sito	Foglio n.	Particella n.	Categoria	Superficie ha	*Note*
		117	1 61 67		0.30.00 0.35.00 0.00.90	
Alloggi personale C.F.S. di piazza Ischia (Roma)	Roma	Sez A 272	151 152 153		0.03.60 0.00.34 0.41.60	
Caserma « Le Coste »	Rocca di Mezzo (L'Aquila)	29	618 462/a		0.30.00 0.03.00	
Distaccamento forestale antincendi Cerreta Cognole	Montesano sulla Marcellana (Salerno)	56	120	A/4	0.23.46	
Umbra	Monte S. Angelo (Foggia)	1	9 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5		0.02.65 0.02.32	
Gallipoli Palazzo ex Convento	Accettura (Matera)	4	9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 31/1 31/2 31/3	E/7 A/4 G/2 A/4 C/3 A/4 A/4 A/4 A/2 C/6 C/6 } ex 9/p A/4		
Abbazia di S. Michele Arcangelo	Atella (Potenza)	1	12 13/1 13/2	 B/4	0.04.36 0.33.43	
Castello Lagopesole	Avigliano (Potenza)	22	64/1 64/2 64/3 64/4 64/5 64/6 64/7	A/2 A/2 A/2 A/4 A/2 A/2 C/2		
Centro aziendale Mongiana . .	Mongiana (Catanzaro)	1	54 55 56 57 59 60 61 62 63		0.21.40 0.01.00 0.00.64 0.01.10 0.00.80 0.00.48 0.03.20 0.02.00 0.45.50	
Chiesa S. Maria del Patirion . .	Rossano (Cosenza)	66	32 33 36/A 37		2.62.10 0.00.88 0.00.50	

I fabbricati ad uso promiscuo non compresi nel presente elenco che verranno trasferiti alle regioni e che ospitano stazioni forestali, fino a quando dette stazioni saranno ritenute necessarie dallo Stato, sono soggetti a vincolo d'uso per i locali occupati dalle stazioni stesse.

(7452)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.

Aggiornamento delle spese di copia dei contratti stipulati dall'amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1975, n. 790, portante integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, sub 16-*bis*, terzo comma, della detta legge, dovranno essere determinate le tariffe delle spese di copia dei contratti stipulati dall'amministrazione dello Stato, applicabili anche nei confronti delle ditte cui sono affidati eccezionalmente lavori di copia;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, col quale sono state determinate le tariffe succitate;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle dette tariffe in relazione al mutato valore della moneta;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le spese di copia dei contratti, da porre a carico del contraente con l'amministrazione dello Stato, sono determinate secondo le seguenti tariffe:

scrittura a mano o a macchina dei contratti e dei relativi allegati: L. 500 per ogni facciata;

copie ottenute con procedimenti fotografici, eliocianografici, eliografici, xerografici, elettrofotografici, termografici, elettrolitici, a stampa, offset:

L. 250 per ogni facciata, per formati fino a cm 21 × 29,7;

L. 400 per ogni facciata, per formati superiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1980
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 36

(7058)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tissural », nella confezione da 6 fiale × 2 cc, della ditta Istituto opoterapico nazionale S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca numero 6118/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 luglio 1952 con il quale venne registrata al n. 6837 la specialità medicinale denominata « Tissural », nella confezione da 6 fiale da 2 cc a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale S.p.a., codice fiscale 00228320503, con sede in Pisa, via Contessa Matilde n. 66, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta in data 7 gennaio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tissural », nella confezione da 6 fiale da 2 cc, registrata al n. 6837 in data 30 luglio 1952 a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale S.p.a., codice fiscale 00228320503, con sede in Pisa, via Contessa Matilde, n. 66.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Abilitazione alla « Gestione di credito fondiario » della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda dell'11 febbraio 1980 con la quale la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ha chiesto per la propria « Gestione di credito fondiario », ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata « Gestione di credito fondiario »;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 25 gennaio 1980 dalla camera di commercio di Cosenza;

Vista la nota del 4 febbraio 1980 con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della « Gestione di credito fondiario » della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La « Gestione di credito fondiario » della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6942)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Combiplex » iniettabile e la relativa serie pediatrica, ambedue nella confezione da 1 flacone + fiala solvente da 3 cc, della ditta Violani farmavigor, in Milano. (Decreto di revoca n. 6136/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 maggio 1964 e 28 maggio 1966 con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 14735 e 14735/1, la specialità medicinale denominata « Combiplex » iniettabile e la relativa serie pediatrica, ambedue nella confezione da 1 flacone + fiala solvente da 3 cc, a nome della ditta Violani Farmavigor, codice fiscale 00867950156, con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Simpliciano, 6, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta interessata in data 12 ottobre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Combiplex » iniettabile e la relativa serie pediatrica, ambedue nella confezione da 1 flacone + fiala solvente da 3 cc, registrata rispettivamente ai numeri 14735 e 14735/1 in data 30 maggio 1964 e 28 maggio 1966 a nome della ditta Violani Farmavigor, codice fiscale 00867950156, con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Simpliciano, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a., in Bitonto.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 19 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di laminati a caldo, di origine e provenienza Giappone, la ditta Sudsider S.p.a. di Bitonto ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 942.139,39, di cui al mod. *B*-Import n. 2640945 rilasciato dal Monte dei paschi di Siena, filiale di Bari, in data 18 aprile 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazioni concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Bari quanto a merce pari a US $ 309.040,15 entro i termini, mentre per il residuo pari a US $ 633.099,24, tra il 10 marzo ed il 22 agosto 1973 con ritardi di otto-tredici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 091080 del 5 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tali ritardi con l'inagibilità di una gru prima, e con successivi scioperi delle maestranze poi;

Considerato che a fronte delle motivazioni addotte dall'interessata si può rilevare:

che la merce risulta allibrata in dogana sin dal 24 dicembre 1971 per cui le possibilità di rispetto dei termini dell'impegno erano sufficientemente ampie;

che le operazioni di nazionalizzazione della merce non hanno avuto un immediato inizio dopo il ripristino della gru avariata;

che non sembra verosimile che le agitazioni sindacali richiamate abbiano potuto ostacolare per tanto tempo le attività dell'azienda;

che la ditta non ha richiesto all'Ufficio italiano dei cambi la proroga della scadenza degli impegni valutari;

che le dichiarazioni rilasciate dai vari enti, in quanto riferite a lunghi periodi di tempo, assumono carattere di genericità e come tali, non possono essere considerate probanti;

che la ditta, importatrice abituale, è solita trattenere la merce allo stato estero in attesa del diretto utilizzo o di eventuale vendita ad altre ditte del ramo;

che per tale fatto il nucleo di polizia valutaria ha elevato processo verbale di accertamento;

Considerato che per i motivi di cui sopra le giustificazioni addotte dall'interessata non possono essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126 citata, la responsabilità della ditta in ordine alla parziale ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a. mediante fidejussione del Monte dei paschi di Siena nella misura del 5 % di $ USA 633.099,24 quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Assegnazione di un segretario di classe superiore al comune di Lugo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Lugo (Ravenna) in data 31 agosto 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980 con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Lugo un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Ravenna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(7264)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni dal 4 giugno al 24 giugno 1980, per effetto di gravi lesioni nei locali che ospitano il secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'inagibilità dei locali che ospitano l'ufficio in questione, è accertato nei giorni dal 4 giugno al 24 giugno 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto ministeriale 28 giugno 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia S. Bovo a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Tartara in data 8 settembre 1955, rep. n. 12560, reg. soc. n. 553;

2) società cooperativa edilizia La Sorgente a r.l., in Chieri (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 18 maggio 1974, rep. n. 5045, reg. soc. n. 1164/74;

3) società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Chieri (Torino), costituita per rogito Lazzerini Quaranta in data 30 giugno 1972, rep. n. 16715/5586, reg. soc. n. 930/72;

4) società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., in Carignano (Torino), costituita per rogito Levati in data 14 febbraio 1974, reg. soc. n. 689/74, rep. n. 23204;

5) società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Carignano (Torino), costituita per rogito Levanti in data 2 maggio 1974, rep. n. 23612, reg. soc. n. 1454/74;

6) società cooperativa edilizia « Arcobaleno » a r.l., in Novara, costituita per rogito Barberi in data 11 marzo 1970, rep. n. 175735, reg. soc. n. 4062;

7) società cooperativa edilizia « Popolare Diana » a r.l., in Verbania (Novara), costituita per rogito Lanteri in data 27 febbraio 1974, rep. n. 88219, reg. soc. n. 3082;

8) società cooperativa edilizia « L'Allegra » a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 11 febbraio 1969, rep. n. 67122, reg. soc. n. 138739;

9) società cooperativa edilizia « Casa Mia » a r.l., in S. Angelo Lodigiano (Milano), costituita per rogito Biasini in data 3 aprile 1966, rep. n. 6337, reg. soc. n. 1321;

10) società cooperativa pesca « Unitaria pescatori e armatori C.U.P.A. » a r.l., in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 25 aprile 1971, rep. n. 13131, reg. soc. n. 10121;

11) società cooperativa produzione lavoro « C.E.T. - Cooperativa elettro-telefonica » a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 5 dicembre 1974, rep. n. 35580, reg. soc. n. 9335;

12) società cooperativa edilizia « Arcobaleno » a r.l., in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 5 agosto 1970, rep. n. 130241, reg. soc. n. 2439;

13) società cooperativa edilizia « La nuova industriale » a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Giacomelli in data 12 dicembre 1963, rep. n. 20753, reg. soc. n. 2486;

14) società cooperativa di produzione e lavoro « Impresa maglieria Bondeno - CIMB - già C.A.M.A. » a r.l., in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Maisto in data 5 novembre 1973, rep. n. 17504, reg. soc. n. 3898;

15) società cooperativa edilizia « Casa mia » a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pizzi in data 15 ottobre 1971, rep. n. 129794, reg. soc. n. 1119;

16) società cooperativa edilizia « Villa Serena » a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 maggio 1966, rep. n. 49451, reg. soc. n. 1154/66;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Razio Cine a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 13 febbraio 1970, rep. n. 684002, reg. soc. n. 809/70;

18) società cooperativa edilizia Campomare a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 11 marzo 1963, rep. n. 100425, reg. soc. n. 921;

19) società cooperativa edilizia Cilina a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 14 novembre 1969, rep. n. 14589, reg. soc. n. 3525/69;

20) società cooperativa edilizia Scau 11 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 6 aprile 1971, rep. n. 61452, reg. soc. n. 1728/71;

21) società cooperativa edilizia Roquepine a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 13 marzo 1970, rep. n. 49277, reg. soc. n. 855/70;

22) società cooperativa edilizia Sereno avvenire a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 15 dicembre 1969, rep. n. 18641, reg. soc. n. 3790/69;

23) società cooperativa edilizia Casa Bella a r.l., in Roma, costituita per rogito Marazzita in data 9 maggio 1970, rep. n. 19895, reg. soc. n. 3001/70;

24) società cooperativa edilizia Ciddi 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 29 maggio 1971, rep. n. 38789, reg. soc. n. 1676/71;

25) società cooperativa edilizia Lavinia 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 8 febbraio 1972, rep. n. 63310, reg. soc. n. 1403/72;

26) società cooperativa edilizia Elisabetta 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Spicacci in data 3 febbraio 1970, rep. n. 372, reg. soc. n. 390/70;

27) società cooperativa edilizia « Lacoonte » a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito di Macco in data 19 luglio 1974, rep. n. 87434, reg. soc. n. 4159;

28) società cooperativa edilizia Società autoferrotranvieri rosetana, in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Coletti in data 9 febbraio 1971, rep. n. 44006, reg. soc. n. 1264;

29) società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.M. - Cooperativa associata motonautica » a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tozzi in data 20 maggio 1974, rep. n. 81793, reg. soc. n. 1294;

30) società cooperativa edilizia Edilfamiglia società cooperativa fra capi di famiglie numerose a r.l., in Apollosa (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 21 aprile 1969, rep. n. 70431/7601, reg. soc. n. 694;

31) società cooperativa edilizia La Sorgente Cerreto a r.l., in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 10 dicembre 1974, rep. n. 8808, reg. soc. n. 1065;

32) società cooperativa agricola Cerasicola della Valle Telesina a r.l., in Telese (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 17 dicembre 1969, rep. n. 21123/14949, reg. soc. n. 708;

33) società cooperativa edilizia Siderica a r.l., in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 2 marzo 1974, rep. n. 90802, reg. soc. n. 26/74;

34) società cooperativa edilizia Pulcherrima 3ª a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 27 marzo 1971, rep. n. 21472, reg. soc. n. 6496;

35) società cooperativa edilizia Boschetto 3ª a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 26 marzo 1971, rep. n. 21464, reg. soc. n. 6490;

36) società cooperativa edilizia Stella Maris a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 5 novembre 1963, rep. n. 65985, reg. soc. n. 5172;

37) società cooperativa edilizia Gardenia Terza a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 29 aprile 1971, rep. n. 21508, reg. soc. n. 6511;

38) società cooperativa Domus a r.l., in Sammichele di Bari (Bari), costituita per rogito Sagges in data 1° agosto 1948, rep. n. 6685, reg. soc. n. 3214;

39) società cooperativa edilizia Edil nova soci a r.l., in Sandonaci (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 13 aprile 1970, rep. n. 69175, reg. soc. n. 860;

40) società cooperativa edilizia Villaggio 865 a r.l., in San Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Perrone in data 13 febbraio 1975, rep. n. 94, reg. soc. n. 1276;

41) società cooperativa edilizia don Luigi Sturzo a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 22 maggio 1974, rep. n. 149029, reg. soc. n. 3772.

(7394)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società « Cooperativa edilizia Simona - Soc. coop. a r.l. », in Ancona.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1980 la società « Cooperativa edilizia Simona - Soc. coop. a r.l. », in Ancona, costituita per rogito dott. Sandro Scoccianti in data 20 gennaio 1972, rep. n. 3621, reg. soc. n. 5377, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Agostino Visconti.

(7518)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenute presenti le riduzioni d'organico di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale è stato stabilito il programma degli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979 con il quale in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1979, un concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, via XX Settembre, Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) l'indirizzo — compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico — presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulla materia di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 1° ottobre* 1980.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione suddetta sulla quale potranno essere comunicati eventuali rinvii del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo civili o militari od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare; nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare e il certificato di cui al n. 4) dell'art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno, altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri o segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, e avranno l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 160), e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1980
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 187

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . . .
Eventuale numero telefonico . . . .

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7399)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(2779/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di immunoematologia del centro di raccolta fisso, collegato al centro trasfusionale dell'ospedale «Di Summa» di Brindisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia aggregato alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(2764/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale civile «S. Pellegrino», a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(2767/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di cardiologia (servizio).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(2757/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto della divisione di urologia;
due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(2758/S)

OSPEDALE CIVILE «S. GIOVANNI DI DIO» DI CROTONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(2759/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 novembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(2769/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia cardiovascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia cardiovascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - divisione del personale - dell'ente in Potenza.

(2770/S)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila)

(2771/S)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(2763/S)

UNITA' SANITARIA LOCALE 28 DI LEGNAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Legnago (Verona).

(2760/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Legnago (Verona).

(2761/S)

OSPEDALE « CRISTO RE » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(2768/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(2772/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. **31.**

Interpretazione autentica art. 39, comma primo, comma secondo e terzo, della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli effetti giuridici ed economici dei benefici di cui all'art. 39 primo comma, secondo e terzo comma, della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente «Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania» devono intendersi decorrenti dalla data di prima immissione nei ruoli regionali degli aventi diritto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **32.**

Finanziamenti regionali al Consorzio autonomo del porto di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione di lire 1.000 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1983, in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli quale quota di partecipazione della regione Campania alle finalità dell'ente ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1 e convertito nella legge n. 46 dell'11 marzo 1974.

Art. 2.

Per l'anno 1980 è autorizzata una ulteriore contribuzione di lire 400 milioni oltre quella prevista dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 16.

Art. 3.

Per i servizi di pulizia e di illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, ai sensi dell'art. 2, punto 13, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, si provvede mediante apposita convenzione annuale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge per il 1980 stabilito in lire 400 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 424 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, previamente integrato della somma di lire 400 milioni mediante prelievo di detto ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 200 del medesimo stato di previsione, che si riduce di pari importo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il triennio 1981-83 si provvederà con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **33.**

Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalle leggi 13 maggio 1974, n. 17 e 18 maggio 1977, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della regione Campania lungo la fascia costiera e ad una distanza inferiore di 500 metri dalla linea di battaglia o dal ciglio di terreni elevati sul mare continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1981 il divieto di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 17.

Si fa eccezione a tale divieto esclusivamente nelle ipotesi prevedute dalle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 2 della legge predetta, precisandosi che nella ipotesi di cui alla lettera *d*) debbono intendersi compresi anche i programmi costruttivi che si avvalgono delle disposizioni contenute nelle leggi 24 giugno 1974, n. 247 e 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 2.

La presente legge comporta la decadenza delle concessioni a edificare già rilasciate, che siano in contrasto con la stessa, a meno che, alla data dell'entrata in vigore della medesima, i lavori di costruzione non abbiano avuto effettivo inizio e sempre che siano ultimati nel termine di tre anni dall'inizio stesso.

Art. 3.

Per le costruzioni eseguite in violazione della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 maggio 1980

CIRILLO

(6075)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **34.**

Integrazione e modifica della legge regionale 8 agosto 1977, n. 42: « Provvidenze economiche a favore degli affetti dal morbo di Hansen ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa delle leggi regionali di riordino e di organica disciplina delle funzioni trasferite alle Regioni e ai comuni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'indennità integrativa giornaliera prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 42 dell'8 agosto 1977 in favore degli hanseniani residenti in Campania, siano essi assistiti a domicilio o ricoverati in istituti di cura anche fuori del territorio della Regione, è fissata in L. 4.500. E' istituita e fissata in L. 100.000 una gratifica da corrispondersi in occasione delle festività natalizie per ciascun hanseniano capofamiglia.

Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 22.500.000 per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980, per complessive L. 67.500.000 graverà, in termini di competenza e di cassa sul cap. 1173 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, previamente incrementato della somma di L. 67.500.000 mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 1188 dello stato di previsione medesimo.

Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

La presente legge regonale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **35.**

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52, riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale amministrativo e docente al quale siano stati attribuiti, nel corso degli anni addestrativi 1974-75; 1975-76; 1976-77 e 1977-78, in esecuzione di formali deliberazioni di giunta, incarichi a tempo determinato sulla base delle apposite graduatorie esistenti presso i centri regionali di formazione professionale, è inquadrato a domanda nel ruolo del personale della giunta regionale previo superamento di una apposita prova di accertamento qualitativo le cui modalità saranno fissate con provedimento di Giunta.

La domanda di inquadramento deve essere inoltrata a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla presidenza della giunta regionale.

L'inquadramento avviene nel livello funzionale corrispondente alle mansioni attribuite con l'atto di conferimento dell'incarico a tempo determinato e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 25 e 26 dello stato di previsione dela spesa per il 1980, che presentano sufficente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **36.**

Integrazione e modifica delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11, 9 settembre 1974, n. 52 e 5 giugno 1975, n. 42, relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via transitoria nei posti vacanti nell'organico del personale della giunta regionale sarà inquadrato a domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo consenso dell'amministrazione di provenienza, il personale in servizio in posizione di temporaneo comando ai sensi dell'art. 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 2.

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo è disposto nel livello corrispondente alla carriera di provenienza con decorrenza dalla data dell'assenso rilasciato dall'amministrazione di provenienza.

Ai fini dell'inquadramento i servizi pregressi sono valutabili nei limiti e con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **37.**

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 36, concernente integrazione e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11, 9 settembre 1974, n. 52 e 5 giugno 1975, n. 42, relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1980 concernente: « Integrazione e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11; 9 settembre 1974, n. 52 e 5 giugno 1975, n. 42 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della regione Campania » e sostituito dal seguente:

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo è disposto con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti con successiva legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **38.**

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 35, concernente integrazione e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52, relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1980 concernente: « Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52 riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della regione Campania » è sostituito dal seguente:

« Il personale amministrativo e docente al quale siano stati attribuiti negli anni addestrativi 1974-75, 1975-76, 1976-77 e 1977-78 incarichi a tempo determinato per un periodo complessivo non inferiore ad un anno sulla base delle graduatorie esistenti presso i centri regionali di formazione professionale è immesso nel ruolo organico del personale della giunta regionale previo superamento di un concorso interno per esami da espletarsi nei termini e con le modalità che saranno determinati dalla Giunta stessa.

La domanda di ammissione a detto concorso, sempre che l'aspirante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso all'impiego regionale di cui alla lettera *a*), *c*), *d*) ed *e*) dello art. 5 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla presidenza della giunta regionale ».

L'inquadramento del personale destinatario della norma de quo è disposto nel livello funzionale corrispondente alle mansioni attribuite con l'atto di conferimento dell'incarico a tempo determinato e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **39.**

Interpretazione del terzo comma dell'art. 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, nel testo modificato con legge 9 settembre 1974, n. 52.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli insegnanti elementari immessi nei ruoli regionali ai sensi della legge n. 11 del 16 marzo 1974, modificata con legge n. 52 del 9 settembre 1974, hanno titolo all'applicazione dei benefici previsti dal terzo comma dell'art. 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 nel testo modificato con legge regionale 9 settembre 1974, n. 52.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 maggio 1980

CIRILLO

(6076)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802260)